

FONDO

PERSEO SIRIO

**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE
LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITÀ,
DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI.**

REGOLAMENTO

ADESIONE

SOGGETTI FISCALMENTE

A CARICO

in vigore dal 21/02/2024

ARTICOLO 1: Oggetto

Con il presente Regolamento, **PERSEO SIRIO** - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL, dell'Università, dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie Fiscali (di seguito solo Fondo o Perseo-Sirio) - dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art.5 comma 1 lettera d, in materia di adesione dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2: Definizione di soggetto fiscalmente a carico

Sono considerati soggetti fiscalmente a carico: i FIGLI (compresi quelli riconosciuti, adottivi, gli affidati e affiliati), i CONIUGI (compresi i “non legalmente” ma “effettivamente” separati), nonché (solo se conviventi con l'aderente/contribuente o se ricevono da quest'ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i GENITORI (anche adottivi), gli ASCENDENTI PROSSIMI, i DISCENDENTI dei figli, i GENERI e le NUORE, il CONIUGE SEPARATO, i SUOCERI, gli ADOTTANTI, i FRATELLI e SORELLE, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata all'art.12 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3: Modalità di Adesione dei Soggetti Fiscalmente a Carico

1. Per l'adesione di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito del Fondo www.fondoperseosirio.it.
2. L'adesione a PERSEO SIRIO, dei soggetti fiscalmente a carico, può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, oppure in un momento successivo.
3. Nel caso in cui, l'adesione del soggetto fiscalmente a carico, avvenga contestualmente all'adesione del lavoratore aderente, il modulo dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.
4. Nel caso di adesione di soggetto fiscalmente a carico minorenne, il modulo dovrà essere firmato solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti una persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere firmato dal soggetto fiscalmente a carico.
5. Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti a PERSEO SIRIO, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

ARTICOLO 4: Contribuzione

La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico, è stabilita dall'aderente lavoratore. Il contributo iniziale minimo sarà di 100,00€ (cento/00 euro) e dovrà essere allegato al modulo di adesione, i successivi contributi saranno liberi nell'entità e nel tempo (anche mensilmente).

ARTICOLO 5: Modalità di versamento al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico

1. Il contributo per il fiscalmente a carico, dopo quello iniziale definito al precedente articolo, dovrà essere registrato nella sezione “contribuzione” presente nell'area riservata all'aderente stesso
2. I versamenti di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario.
3. Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre la data di esecuzione la seguente causale: **Codice Fiscale, Cognome e Nome** del soggetto fiscalmente a carico per il quale si effettua il versamento. Il versamento deve pervenire dal conto corrente intestato o cointestato al lavoratore aderente.

ARTICOLO 6: Termini di Versamento

Il Fondo Pensione procederà all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del presente regolamento, solo a seguito dell'avvenuta ricezione del bonifico entro il 15 del mese e la corretta registrazione dell'operazione nell'area riservata.

ARTICOLO 7: Contribuzione volontaria del Soggetto Fiscalmente a carico maggiorenne e capace

1. Il soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace, che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi aggiuntivi a quelli stabiliti, dovrà effettuare le operazioni descritte all'art.5.
2. Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dai precedenti art.5 e art.6 del presente regolamento.
3. I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace, saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo.

ARTICOLO 8: Scelta dell'Investimento

1. I contributi di cui all'art.4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico.

2. Il soggetto fiscalmente a carico se maggiorenne e capace o chi ne ha la podestà potrà variare in qualsiasi momento linea di investimento (switch).
3. In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel profilo d'investimento **Life Cycle**.

ARTICOLO 9: Perdita dei requisiti di Soggetto Fiscalmente a carico

1. Nel caso in cui il soggetto perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, lo stesso non potrà più effettuare versamenti contributi in favore dell'interessato.
2. Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 5 e 6 del presente regolamento, oppure mantenere la posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
3. Trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento, per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi 2 anni (due anni) di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale.

ARTICOLO 10: Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del lavoratore aderente a cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato

1. Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo potrà versare in favore del soggetto fiscalmente a carico, i contributi di cui all'art.5.
2. Nell'ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la posizione individuale, lo stesso non potrà più effettuare versamenti a favore dell'interessato. In tal caso, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, oppure mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 11: Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico

I costi, direttamente e indirettamente pagati dal soggetto fiscalmente a carico sono indicati nella Nota Informativa, reperibile gratuitamente sul sito internet del Fondo www.fondoperseosirio.it, presso la sede associativa del Fondo, presso i datori di lavoro, i patronati convenzionati e le organizzazioni sindacali.